Comune di Andreis

(Provincia di Pordenone)

Prot. n. 477
Ordinanza n. 1

Andreis (PN), lì 13 Febbraio 2019

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la Ditta BAMR S.r.l. con Vigonza (PD) è appaltatrice del servizio di pulizia degli stabili comunali dal 01/07/2017 al 30/06/2019;
- che questa Amministrazione con PEC 3346 del 24.10.2018 ha provveduto ad inviare un primo richiamo scritto per la contestazione di inadempimento contrattuale;
- che questa Amministrazione con PEC 3447 del 5.11.2018 ha provveduto ad inviare il secondo richiamo scritto per la contestazione di inadempimento contrattuale;
- che questa Amministrazione con PEC 3593 del 19.11.2018 ha provveduto ad inviare il terzo richiamo scritto per la contestazione di inadempimento contrattuale;
- che questa Amministrazione con PEC 3729 del 30.11.2018 ha provveduto ad inviare il verbale di sopralluogo con il quale si riscontravano delle carenze igienico sanitarie chiedendo l'immediata ripresa del servizio di pulizia dei locali;
- che la medesima ditta, dalla data del 31.01.2019, non ha più provveduto ad eseguire la pulizia degli immobili compresi nel contratto di appalto, tra i quali gli Uffici comunali presso la sede municipale e l'ambulatorio medico;

VISTO il verbale di sopralluogo redatto dal Tecnico Incaricato FRANCESCON geom. Mauro eseguito in data 05.02.2019 volto a verificare la situazione dei locali per i quali non viene svolto il servizio di pulizia, in riscontro alle segnalazioni delle carenze igienico sanitarie della sede Comunale e dell'ambulatorio medico;

DATO ATTO che, per quanto sopra descritto, si è rilevata l'inottemperanza agli obblighi contrattuali della Ditta BAMR S.r.l. e riscontrato che sono venute meno le condizioni minime per garantire la salubrità degli edifici comunali in genere ed in particolare dell'ambulatorio medico, dove per le caratteristiche dell'utenza si rende necessaria una quotidiana pulizia e igiene degli spazi utilizzati (foto allegato A);

VISTA la nota PEC 392 del 06.02.2019 inviata alla ditta BAMR s.r.l. di Vigonza con cui provvedeva ad inviare il verbale di sopralluogo con il quale si riscontravano carenze igienico sanitarie chiedendo l'immediata ripresa del servizio di pulizia dei locali entro 48 ore dal ricevimento e, in caso di non riscontro avrebbe provveduto all'esecuzione del servizio in via sostitutiva affidando gli interventi ad altro operatore economico e addebitando le spese alla dita;

CONSIDERATO che le carenze igienico sanitarie riscontrate, oltre a sminuire il decoro degli edifici comunali, costituiscono un pericolo per la salute pubblica;

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni suesposte, di dover assumere le misure atte a ripristinare il corretto svolgimento del servizio a tutela dei cittadini;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive m.e.i.;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTI gli artt. 832 e seguenti del Codice Civile;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

Per i motivi espressi in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamati,

ORDINA

- al Responsabile dell'area economico finanziaria di:
  1. procedere ad affidare direttamente ed eccezionalmente il servizio ad un operatore economico in possesso dei requisiti essenziali, fino alla ripresa del servizio medesimo da parte dell'attuale affidatario, ovvero fino all'individuazione di un nuovo affidatario, con addebito delle relative spese a titolo risarcitorio alla Ditta BAMR S.r.l.;
  2. di procedere con la sanificazione e/o disinfestazione dei locali comunali interessati da nidi di mosche e cimici

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- notificata a tutti i soggetti interessati, nelle forme di legge;
- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Andreis e sul sito internet istituzionale all'indirizzo http://www.comune.andreis.pn.it/.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Regione Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente in intestazione secondo quanto disciplinato dalla Legge n. 1034/1971 oppure, in via alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

IL SINDACO
(ALZETTA ing. Romero)
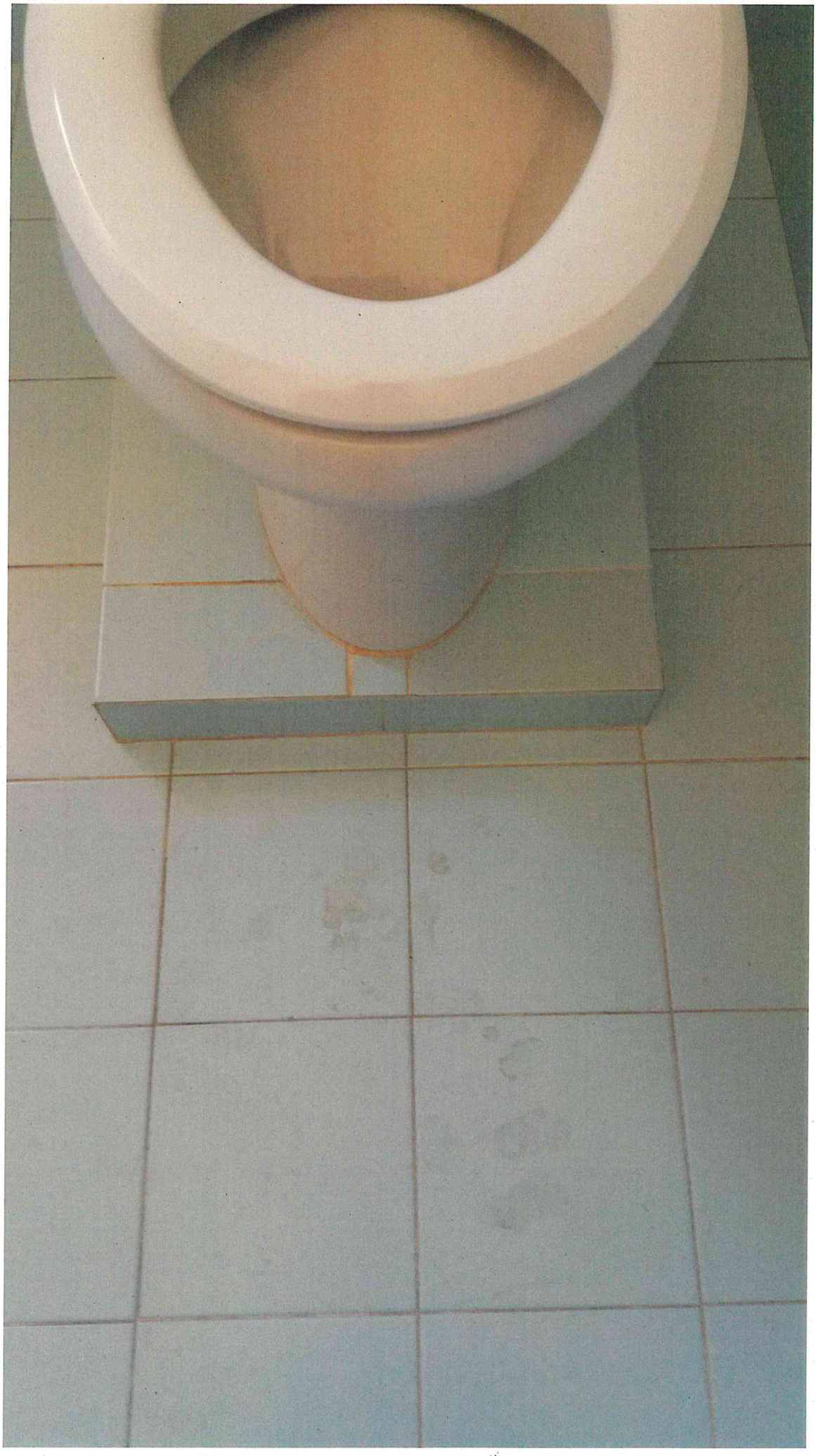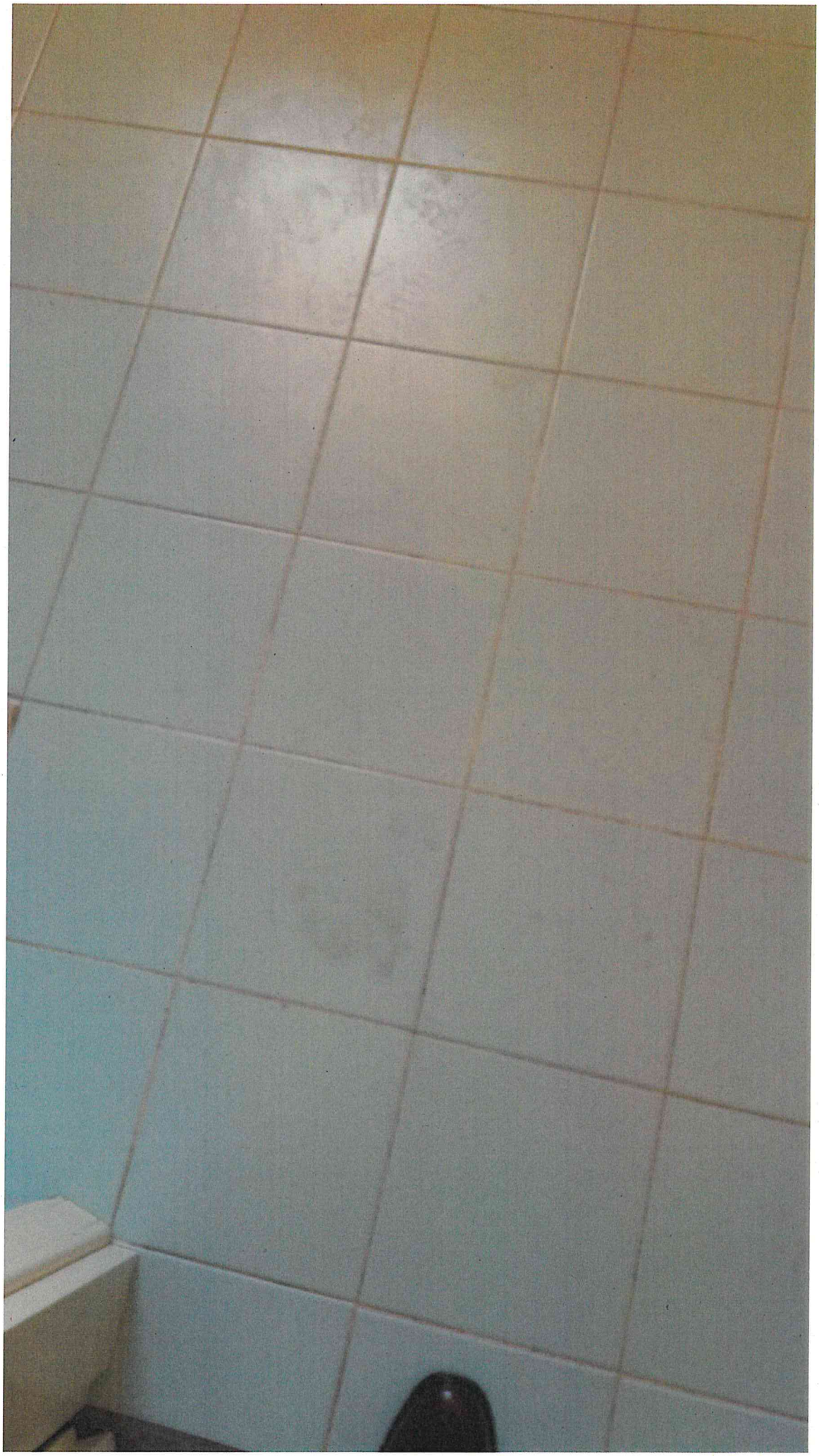
Pulizie/OrdinanzaSindacalePuliziedoc